



**COMUNE DI PLOAGHE
Provincia di Sassari**

**ORIGINALE
ORDINANZA DEL SINDACO**

<p>N. reg. gen.le 8 N. 2 del 13-02-2026</p>	<p>OGGETTO : Divieto di introduzione, somministrazione, consumazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione delle manifestazioni inerenti il Carnevale 2026.</p>
---	--

VISTO che in data 17 e 21 Febbraio 2026 si terranno in questo Comune le tradizionali sfilate nell'ambito dell'organizzazione del Carnevale 2026 e che nei giorni 14, 17 e 21 Febbraio 2025 sono organizzate delle serate danzanti in apposito teatro tenda ubicato nella zona industriale di questo Comune;

TENUTO CONTO che l'evento richiamerà una moltitudine di persone che acquisterà bevande per il consumo in strada;

EVIDENZIATO che il possesso così come l'abbandono dei contenitori in vetro ed in lattina possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267;

VISTO il D.M. 05.08.2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

VISTA la nota prot. n°65701 in data 19.07.2018 della Prefettura di Sassari avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

VISTA la circolare n°11001/1/110 emessa in data 18.07.2018 del Gabinetto del Ministro dell'Interno;

PREVIA comunicazione fattane a mezzo pec al Prefetto di Sassari con nota protocollo n°1721 del 10.02.2026;

ORDINA

- Per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione dei festeggiamenti per il “Carnevale 2026” dalle ore 15,00 del pomeriggio alle ore 00,00 dei giorni 17 e 21 Febbraio 2026 in tutto l’itinerario delle sfilate con i carri allegorici: piazza Monsignor Masala, via Antonio Fais, via Roma, via Vittorio Veneto, corso Giovanni Spano e piazza San Pietro è vietato:
 1. a chiunque di introdurre, detenere, depositare sul suolo contenitori di bibite, bevande od acqua in vetro o metallo durante tutta la manifestazione e lungo l’itinerario della stessa;

2. **a chiunque** di vendere, detenere, cedere o far esplodere petardi, botti o razzi o altri oggetti contenenti miscele detonanti.
 - Dalle ore 21,30 alle ore 5,00 del mattino successivo dei giorni 14, 17 e 21 Febbraio 2026 nel teatro tenda ubicato nell'area antistante la pista di atletica ed in tutta l'area circostante **è vietata** la somministrazione e la vendita per asporto di ogni bevanda contenuta in bottiglie di vetro o lattine;
 - Dalle ore 15,00 fino alle ore 00,00 nei giorni 17 e 21 Febbraio 2026 a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa ed itinerante, alle rivendite di bevande mediante distributori automatici ed alle attività artigianali **è vietata** la vendita per asporto o la somministrazione su area pubblica di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro lungo tutto l'itinerario della manifestazione. E' solo ammessa la vendita per asporto e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. E' fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo contenenti le bevande somministrate con divieto di cederli ai consumatori.
3. Nel caso in cui le suddette date in cui si tengono le manifestazioni sopra descritte siano modificate per avverse condizioni metereologiche le sopra esposte disposizioni si applicano alle giornate in cui le manifestazioni siano state rinviate senza ulteriore provvedimento da adottarsi.

Ai sensi dell'art.8 comma 3 della legge 7.08.1990 n°241, l'Amministrazione, essendo prevedibile la notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito WEB ed avviso nei pubblici esercizi.

AVVERTE

Che l'inottemperanza da parte di chiunque alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo e sarà punito con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n°267/2000, da euro 25,00 ad euro 150,00.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale ed è immediatamente esecutivo.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura di Sassari secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267.

Gli agenti della Polizia Locale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n°241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Sassari entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente, al T. A. R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Sotgiu Carlo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)